



CITTÀ DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

Corpo di Polizia Municipale

CAP. 73055

C.F. 81001290758

Tel./Fax 0833/902335-902348

Part. IVA 01423810759

ORDINANZA N. 110

Sospensione temporanea al traffico veicolare su Piazza San Sebastiano, Via Regina Margherita e Via Umberto I

IL COMANDANTE

Vista la richiesta presentata dal sig. Diego Cussadiè, nella qualità di titolare della compagnia Spettacolo “Crazy Show”, acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 19690 del 21.10.2021, con la quale il predetto chiedeva la chiusura di Piazza San Sebastiano per lo svolgimento di una manifestazione di pubblico spettacolo in data 26.10.2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00;

Ritenuto di dover istituire modifiche temporanee alla viabilità al fine di consentire il regolare svolgimento della predetta manifestazione, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di prevenzione alla polmonite da nuovo coronavirus – Covid 19, e di garantire, al contempo, una maggiore sicurezza della circolazione salvaguardando tutti gli utenti della strada;

Visto il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 31/04/1992 e successive modifiche e integrazioni nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

Visto il decreto n. 6 del 20.05.2019;

ORDINA

La sospensione della circolazione veicolare ed il divieto di sosta e fermata in data 26.10.2021, dalle ore 16:00 alle ore 19:30, su:

- **Piazza San Sebastiano;**
- **Via Regina Margherita, nel tratto compreso da Via Dante a Piazza San Sebastiano;**
- **Via Umberto I, nel tratto compreso da Largo Castello a Piazza San Sebastiano.**

L'Organizzatore è incaricato dell'apposizione della segnaletica indicante la chiusura/modifica della circolazione stradale e della rimozione della stessa, quindi, al termine della manifestazione.

L'Organizzatore dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari e richiesti dalla normativa vigente in materia di safety e security, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e dalla normativa in materia di prevenzione alla polmonite da nuovo coronavirus – Covid 19.

L'Organizzatore dovrà adoperarsi affinché siano evitati danneggiamenti alla sede stradale o creati stati di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti tutti, anche pedoni.

Eventuali danneggiamenti della sede stradale e ad altre proprietà pubbliche o private dovranno essere ripristinati dall'organizzatore a proprie cure e spese.

Il Comune di Racale è esonerato da qualsiasi danno a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione di pubblico spettacolo.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Racale;
- Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Racale;
- Sia trasmessa al richiedente.

Dalla residenza comunale, 22.10.2021.

II COMANDANTE

Comm. Capo Dott. Daniele SANTANTONIO